

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 13930

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 22 dicembre 2015 alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, in base ai propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studi, ricerche e servizi con enti, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, e nello svolgimento delle sue attività ha sviluppato conoscenze e competenze che possono trovare applicazione nel campo dei Beni Culturali, nonché in altri settori;
- premesso che, in base al proprio Atto Costitutivo, la Fondazione si occupa della conservazione del patrimonio culturale. Nell'ambito dei propri fini la Fondazione, tra l'altro, provvede: all'organizzazione di laboratori di analisi, ricerca diagnosi su beni culturali; alla promozione e realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro; alla partecipazione a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, anche su incarico dei Fondatori, del Governo Italiano, di Istituzioni dell'Unione Europea e di Organizzazioni Internazionali;
- vista la precedente deliberazione n. 10435 con la quale il Consiglio Direttivo dell'INFN, in data 19 dicembre 2007, ha approvato la Convenzione per l'attuazione di collaborazione nel campo della ricerca e della diagnostica per la conservazione dei beni culturali, tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale", stipulata in data 21 febbraio 2008, di durata triennale e pertanto scaduta in data 21 febbraio 2011;
- vista la relazione predisposta dal Direttore della Sezione di Torino, relativa alle attività svolte nell'ambito della collaborazione suddetta;

- vista la richiesta del Direttore della Sezione di Torino prot. n. 640 del 3 dicembre 2015 con la quale chiede che la suddetta Convenzione venga rinnovata per un ulteriore triennio;
- ritenuto di dover aderire alla richiesta contenuta nella predetta nota;
- visto lo schema di “*Convenzione per l’attuazione di collaborazione nel campo della ricerca e della diagnostica per la conservazione dei beni culturali*” tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Fondazione Centro per il Restauro dei Beni Culturali, allegato alla presente Convenzione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- visto che l’art. 7 del suddetto schema prevede “*Per lo svolgimento di ciascuna attività comune di ricerca le Parti stabiliscono attraverso Accordi attuativi le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione*”;
- preso atto che lo schema di Convenzione di cui alla presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l’Istituto;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 34 voti favorevoli;

DELIBERA

Di approvare lo schema di “*Convenzione per l’attuazione di collaborazione nel campo della ricerca e della diagnostica per la conservazione dei beni culturali*” tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Fondazione Centro per la Conservazione dei Beni Culturali “La Venaria Reale” che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO
DELLA RICERCA E DELLA DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI
BENI CULTURALI**

TRA

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, (di seguito detto INFN), in persona del suo Presidente Prof. Fernando Ferroni, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del

E

La Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale" (nel seguito detta CCR), con sede in Venaria Reale, (TO) Piazza della Repubblica, rappresentata dal Presidente Arch. Stefano Trucco,

PREMESSO CHE

- nello svolgimento della propria attività istituzionale, l'INFN ha sviluppato tecnologie che possono trovare applicazione anche nei settori della conservazione e del restauro dei beni culturali e ha promosso la costituzione di un laboratorio di tecniche nucleari applicate ai beni culturali (LABEC) dedicato a sviluppare e promuovere le attività dell'Ente in questo settore;
- il CCR, ai sensi dell'art. 4 dell'Atto Costitutivo, si occupa della conservazione del patrimonio culturale. Nell'ambito dei propri fini il CCR, tra l'altro, provvede: all'organizzazione di laboratori di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali; alla promozione e realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro; alla partecipazione a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, anche su incarico dei Fondatori, del Governo Italiano, di Istituzioni dell'Unione Europea e di Organizzazioni Internazionali;
- Le Parti hanno interesse a proseguire la collaborazione intrapresa sulle attività di ricerca svolte presso i Laboratori del CCR per l'utilizzo di tecniche fisiche con uso di strumentazione tipica della fisica nucleare per la diagnostica e la ricerca nel settore della Conservazione dei

Beni Culturali e in altri settori applicativi di comune interesse, a collaborazioni per attività di didattica e di formazione nei suddetti settori, nonché ad avviare collaborazioni su attività di ricerca svolte presso i laboratori CHNet dell'INFN su tutto il territorio nazionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1.1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

2.1 - Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione della Sezione INFN di Torino, quale unità facente parte della rete nazionale CHNet, tramite personale e strutture, alle attività dei Laboratori Scientifici e di Restauro del CCR.

ART. 3

3.1 – L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione di Torino dell'INFN, anche in collaborazione con il Responsabile nazionale della rete CHNet e, per quanto riguarda il CCR al Responsabile dei Laboratori Scientifici dello stesso (per progetti fisico-ottici) e al Direttore dei Laboratori di Restauro (per progetti storico-artistici).

ART. 4

4.1 – L'INFN e il CCR, concordano nell'utilizzo congiunto di personale e Strutture di entrambi gli Enti allo scopo di promuovere e sviluppare attività nei seguenti settori:

- Studi, ricerche e sperimentazioni finalizzati alla conoscenza, conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali;
- Definizione di tecnologie e metodologie innovative per la diagnostica non invasiva di opere d'arte; studio dei risultati derivanti da tali indagini finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione dei beni culturali.

- Utilizzo e miglioramento di tecniche consolidate per la diagnostica e la conservazione delle opere d'arte, con particolare attenzione per quelle che si basano sui principi della fisica nucleare e dell'interazione radiazione-materia;
- Sviluppo ed impiego di nuove tecnologie per la diagnostica (anche portatili), caratterizzate da un basso impatto sulle opere e da un'elevata flessibilità per un loro utilizzo su opere di diversa natura e grandezza;
- Sviluppo di apparati di imaging tridimensionali (es. Tomografi) appositamente studiati per oggetti di medie/grandi dimensioni;
- Altre attività di ricerca applicata tramite l'uso di tecniche e strumentazioni tipiche della fisica nucleare;
- Attività di formazione e didattica.

4.2 - Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso l'elaborazione di programmi di studio, ricerca ed intervento - nelle aree tematiche individuate - mediante la presentazione di apposite proposte di finanziamento nell'ambito degli strumenti e delle procedure esistenti — MIUR, Comunità Europea, soggetti finanziatori esterni - per un apporto economico aggiunto.

4.3 – Le attività di ricerca dovranno essere approvate, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi Direttivi, e sorrette da finanziamenti esterni e/o ove disponibili, risorse finanziarie proprie.

ART. 5

5.1 – L'INFN, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con il Direttore della Sezione di Torino e/o con il Responsabile nazionale della rete CHNet, mette a disposizione le attrezzature scientifiche, tecniche e i servizi tecnici in sua dotazione, e consente al personale del CCR impegnato nelle attività di cui all'art. 4, l'eventuale uso delle proprie attrezzature scientifiche, tecniche e servizi tecnici.

5.2 – L'INFN si impegna a contribuire, se necessario e nei limiti delle proprie disponibilità alle esigenze di personale per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 6

6.1 – Il CCR, per lo svolgimento delle attività di ricerca, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con il Responsabile dei Laboratori Scientifici e con il Direttore dei Laboratori di Restauro, mette a disposizione:

- Le attrezzature scientifiche, tecniche e i servizi tecnici disponibili presso i suoi laboratori;
- L'uso dei locali dei suoi laboratori, insieme ai relativi servizi ed utenze.

6.2 – Il CCR si impegna a contribuire, se necessario e nei limiti delle proprie disponibilità alle esigenze di personale per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 7

7.1 – Per lo svolgimento di ciascuna attività comune di ricerca le Parti stabiliscono attraverso Accordi Attuativi, stipulati in conformità alla normativa vigente, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione.

ART. 8

8.1 – Le quote di proprietà intellettuale sulle cognizioni, le invenzioni brevettabili, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dall'attività di ricerca comune, nonché i diritti all'utilizzazione economica dei risultati medesimi, saranno determinate di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascuna Parte, fermo restando il diritto morale degli inventori di esserne riconosciuti autori.

8.2 - Le Parti concordano di definire la disciplina della riservatezza relativa al background e foreground di proprietà intellettuale nei successivi Accordi di cui all'articolo 7.

8.3 - L'eventuale ricorso a strumenti di tutela, quale ad esempio la brevettazione, per i risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti. In questo caso, le eventuali pubblicazioni di cui all'articolo 10 saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte all'ottenimento della tutela stessa.

ART. 9

9.1 – Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa, in tema di sicurezza e salute individuale e collettiva sui luoghi di lavoro, dei locali e delle attrezzature messi reciprocamente a disposizione e provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale, nonché agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dal D. Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. n. 230/95.

9.2 – Le Parti si impegnano a scambiarsi le informazioni e la documentazione necessaria al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le attività di informazione e formazione sono assicurate dai rispettivi datori di lavoro, eventualmente coordinando quelle comuni.

ART. 10

10.1 - Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

10.2 - Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

ART. 11

11.1 – La presente Convenzione ha la durata di tre anni con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Al termine di tale periodo le Parti potranno disporre una eventuale proroga qualora i risultati delle attività di ricerca fossero tali da consigliarne il proseguimento.

11.2 – Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le condizioni concordate o rendano impossibile la realizzazione delle attività in esso previste.

ART. 12

Qualsiasi modifica della presente Convenzione deve essere concordata per iscritto tra le Parti ed entra in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione delle stesse.

ART. 13

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Roma.

ART. 14

14.1 - Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto Legislativo.

14.2 - Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

14.3 – Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali per il CCR è il Segretario Generale, Dott.ssa Elisa Rosso. Per l'INFN è la Parte come sopra individuata, denominata e domiciliata.

ART. 15

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 15, comma 2-bis L. 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a cura della parte interessata.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:

DATA*

FIRMA**

Per il CCR

Il Presidente

Arch. Stefano Trucco

FIRMA**

Per l'INFN

Il Presidente

Prof. Fernando Ferroni

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

